



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

(Artt. 25 e 27 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285)

*INTEGRATO CON GLI EMENDAMENTI E*  
Approvato con Delibera del Consiglio comunale  
N. 88 del 01/10/2014

## INDICE

- Art. 1- Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio
- Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone
- Art. 4 - Superficie soggetta a canone
- Art. 5 -Soggetto obbligato al pagamento del canone
- Art. 6 - Determinazione del canone
- Art. 7 - Pagamento del canone
- Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 9 - Rimborsi
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11- Disposizioni transitorie e finali

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

### ART. 1— OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI del canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27 , commi 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo del canone è il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI.

### ART. 2 — CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessione rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.
2. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
3. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
4. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.

### ART. 3 — TIPOLOGIA DI CONCESSIONI SOGGETTE A CANONE

- I. Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, in **regime** di concessione amministrativa sono soggette, **oltre** che al pagamento della tassa di

occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente la TOSAP.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:
  - a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche , **(metro lineare)**
  - b) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico .....**m<sup>2</sup> (metro quadrato)**
  - c) sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate ..... € cadauno.
  - d) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili € m<sup>2</sup>
  - e) Elementi di arredo in genere come definiti dal regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari € /al ml
  - f) Impianti pubblicitari
  - g) Installazione di preinsegne e/o frecce direzionali €/per palo
  - h) Pensiline senza pubblicità €/mq
  - i) Pensiline con pubblicità €/mq
  - j) Altre occupazioni permanenti del suolo e del soprasuolo pubblico €/mq

#### **ART. 4 — SUPERFICIE SOGGETTA A CANONE**

- I. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo (cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

#### **ART. 5 — SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Se a seguito di accertamento eseguito dagli uffici competenti si dovessero accertare occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, le stesse potranno essere sanate mediante la presentazione in sanatoria delle prescritte autorizzazioni con il pagamento di una sanzione pari al doppio del canone previsto dall'allegato 1 al presente regolamento per la tipologia di riferimento.

## **ART. 6 — DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI per ciascun anno solare di durata dell'occupazione secondo i seguenti criteri:
  - a) entità dell'occupazione espressa in mq. o metri lineari, computando per intero i primi 20 mq o lineari e nella misura del 80% la superficie eccedente, per ogni singola concessione, autorizzazione o chiosco;
  - b) valore economico dell'area;
  - c) importanza dello spazio pubblico richiesto;
  - d) vantaggio economico per specifiche attività.

Il punto di cui alla lett. a) indica i mq della concessione o autorizzazione.

Il punto di cui alla lett. b) indica il valore della zona al mq. ed al fine di incentivare lo sviluppo delle attività produttive, turistiche e ricreative presenti sul territorio comunale si definiscono alle zone commerciali;

Il punto di cui alla lett. c) al fine di incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, ricreative e produttive presenti sul territorio comunale, i coefficienti di importanza dello spazio pubblico richiesto sono riferiti anch'essi alle zone commerciali;

Per quanto riguarda la classificazione delle aree si farà riferimento alla suddivisione del territorio di cui alla delibera del C.C. n. 92 del 27.12.2013

Il canone di concessione annuo sarà determinato dal prodotto che deriva dalla seguente formula:  $MQ \times VALORE \text{ AREA} \times COEFFICIENTE \text{ DI IMPORTANZA} \times COEFFICIENTE \text{ DI VANTAGGIO}$  DETRATTA C.O.S.A.P o T.O.S.A.P DOVUTA. —

Nella determinazione del canone per le occupazioni indicate al n. 1 dell'articolo 3 il valore dell'area è stato determinato ponendo pari ad 1 il coefficiente di importanza e quello di vantaggio economico.

Nella determinazione del canone per le occupazioni indicate al n. 2 dell'art. 3 il valore dell'area è stato

determinato ponendo pari ad 1,1 il coefficiente di importanza e quello di vantaggio economico, relazione alla localizzazione degli impianti secondo la classificazione del territorio comunale effettuata con la deliberazione di C. C n. 92 del 27.12.2013 il cui, stralcio è allegato al presente regolamento allegato A.

2. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato 1, e decorrono dal primo gennaio 2014;
3. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso o direttamente presso la tesoreria comunale o tramite versamento sul conto corrente intestato al Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
5. Dall'importo del canone concessionario viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di Tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap): il canone non ricognitorio è dovuto per l'intero ammontare, mentre la Tosap è dovuto solo per la parte eccedente il canone. Qualora la TOSAP dovuta è di importo superiore al canone concessorio non ricognitorio è dovuta la prima.
6. Il canone ricognitorio non può essere determinato in misura inferiore a quella della corrispondente T.O.S.A.P

#### **ART. 7 — PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Per il primo anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno in corso.
3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione o viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.
4. Per l'anno 2014 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

## ART. 8 — ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI

1. Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
2. Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
3. La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da E 25,00 a E 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del **Decreto Legislativo** 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## ART. 9 — RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

## ART. 10 — RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
  - mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - mediante il sistema dell'ingunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

## ART. 11— DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tale caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
5. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
6. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2014.



**Comune di Sant'Agata li Battiati**  
**Provincia di Catania**

N. 92 Reg. Delib.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

L'anno DUEMILATREDICI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20.10 e seguenti, nella Casa Comunale, convocato dal Presidente con avvisi scritti e notificati ai singoli Consiglieri Comunali, si è oggi adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
01	MAVILLA Salvatore	"	
02	MANGANO Sebastiano		"
03	RAPISARDA Vito		"
04	SAPIENZA Domenico	"	
05	LA FARINA Francesco		"
06	ROMEO Salvatore	"	
07	LUCA Roberto		"
08	DI BENEDETTO Sergio		"
09	RANNO Angela	"	
10	VEROUX Adolfo	"	
11	PULVIRENTI Mario	"	
12	ROSANO Salvatore	"	
13	FLORESTA Otello	"	
14	ZAPPALA' Giuseppe	"	
15	GULLO Carmelo	"	
16	MIGNEMI Claudio	"	
17	CAPOBIANCO Diego	"	
18	LAGUZZI Orazio	"	
19	CARUANA Angelo	"	
20	COSTANZO Luigi		"
	TOTALE	14	6

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria C. Floresta.  
Presiede la seduta il Consigliere Mavilla Salvatore nella sua qualità di Presidente.

# COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

PROVINCIA DI CATANIA

## Articolo 11 Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene usato.

È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il pagamento è dovuto anche nella ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi usufruiscano in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Il soggetto passivo è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al pagamento dell'imposta. Al titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, al titolare del messaggio, è notificato l'eventuale avviso di accertamento dell'ufficio ed in rettifica, e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione dell'imposta, accessori e spese.

## Articolo 12 Categoria delle località

Per gli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del territorio comunale in relazione alla loro ubicazione sono suddivise in due categorie: una normale e una speciale.

Per la categoria speciale la tariffa, esclusivamente per i manifesti commerciali, è maggiorata del 50 % rispetto alla categoria normale sendo approvazione del presente regolamento, ma su delibera di Giunta tale percentuale può essere maggiorata sino ad un massimo del 150%.

Le vie e le piazze facenti parte della categoria speciale sono le seguenti:

Via Bellini

Via A. Di Sangiuliano

Via A. Moro

Via Roma

Via Barriera del Bosco

Largo Per lasca

Via Balatelle

Piazzale Etna

Viale Turi Ferro

Strada di collegamento tra via Balatelle e via Madonna di Fatima

Via Madonna di Fatima

Via Lojaccono

Via Tre Torri ang. Via S.M. Arcangelo

Via Umberto

## Articolo 13 Autorizzazione

1. L'installazione di impianti pubblicitari di cui all'art. 4, nel territorio del Comune di Sant'Agata Li Battiati, è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente concedente rilasciata facendo salvi eventuali diritti dei terzi.